



Decreto Dirigenziale n. 1 del 13/01/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 7 - UOD Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere,
torbiere, geotermia

Oggetto dell'Atto:

DECADENZA, AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 40 DEL R.D. N. 1443/27 E DELL' ART. 16 DEL D.P.R. N. 382/94, DELLA SOCIETA' CEMENTI ARIANO S.R.L. DALLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA "SERRO DELLA TORRE" IN COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 181 del 06/09/2012 è stata rilasciata, dall'A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione, alla soc. Cementi Ariano s.r.l. (nel seguito: società) la concessione mineraria, denominata "Serro della Torre", (nel seguito: concessione) per una estensione di ha 105 circa nel territorio del comune di Ariano Irpino (AV) per la durata di anni venti;
- b. in tale provvedimento viene indicata l'area di coltivazione, per marne di cemento di ha 6.9 riportata sulla planimetria catastale insieme al verbale di delimitazione;
- c. che con nota prot. 0805244 del 27/11/2014 fu contestata alla società il mancato pagamento del diritto proporzionale annuo e della relativa imposta regionale;
- d. che successivamente con nota prot. 0160377 del 09/03/2015 fu diffidata la società, pena la decadenza, all'effettuazione del pagamento del diritto proporzionale annuo anticipato e della contestuale imposta regionale, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.D. n. 181/2012;
- e. che infine con nota prot. 0744832 del 03/11/2015, per i motivi in essa evidenziati, si è comunicato alla società il procedimento della cessazione già indicato nella nota di cui alla lettera d;
- f. che l'avvio del procedimento di cessazione risulta motivato dai seguenti inadempimenti del concessionario:
 - f.1 non aver versato alla Regione l'importo del diritto proporzionale per il periodo 03-10-2013 al 03-10-2014 (*annualità 2014*) e 03-10-2014 al 03-10-2015 (*annualità anticipata del 2015*) ai sensi dell'art. 40, comma 2 e art. 25 del R.D. N°1443/27 ;
 - f.2 non aver versato l'imposta regionale relativa ai periodi suindicati (L.R. n°1/72);
 - f.3 non aver iniziato i lavori di coltivazione;
 - f.4 non aver comunicato nessuna notizia inerente la conformazione o meno alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 117/2008 s.m.i.

RILEVATO che:

- a. nei termini indicati con i provvedimenti adottati, rispettivamente con atto di prot. n.0805244 del 27/11/2014, notificato in data 04/12/2014 e atto prot. 0160377 del 09/03/2015, notificato in data 09/03/2015, la citata società, ha comunicato che non c'è stato nessun inizio attività per problemi di accordo con i proprietari del fondo oggetto di concessione mineraria e a causa di crisi aziendale richiedeva la corresponsione dei diritti annui entro il mese di aprile relativamente al primo acconto, acconto che non effettuava;
- b. con pec del 04/07/2015, acquisita al prot. 0465791 del 06/07/2015, la società precisava che i lavori non erano ancora iniziati sempre per problemi di accordo con i proprietari dei fondi e comunicava che il pagamento dei diritti proporzionali annui per l'annualità 2014 sarebbe stato corrisposto entro il 31/07/2015 effettivamente effettuato e per l'annualità anticipata del 2015 entro il 30/09/2015, non effettuato;
- c. con pec del 06/11/2015, acquisita al prot. 0759363 del 09/11/2015, la società, ai motivi di contestazione di cui alla lettera e. non solo non riscontrava i punti contestati ma si limitava a trasmettere copia dell'avvenuto pagamento dei diritti annui relativo al 2014, già trasmesso;
- d. con successiva pec del 19/11/2015, acquisita al prot. 0802555 del 23/11/2015, la società non riscontrava tutti i punti di contestazioni e, tra l'altro, richiedeva una ulteriore proroga del pagamento del diritto proporzionale annuo (*annualità 2015*);
- e. sussistono i motivi di decadenza indicati in premessa.

RITENUTO

- a. che, per le problematiche fin qui espresse, occorre intervenire per gli aspetti di carattere amministrativo inerenti la concessione rilasciata con l'atto n. 181/2012, di competenza della U.O.D 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia;
- b. che l'inosservanza delle prescrizioni come sopra riportate, concretizzano, per disposizione dello stesso provvedimento n. 181/2012, il sussistere di motivi per l'attuazione della procedura di decadenza della concessione mineraria della società.

CONSIDERATO che la U.O.D. 53.08.07, per i motivi indicati in narrativa, per quanto previsto all' artt. 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e con la procedura riportata all'articolo 41 dello stesso R.D. e all'articolo

16 comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 s.m.i., ha comunicato l'avvio del procedimento di cessazione della concessione per decadenza del titolo concessorio attribuito alla società Cementi Ariano s.r.l., con nota prot. n. 0160377 del 09/03/2015 notificata il 09/03/2015 con PEC in pari data e con nota prot. 0744832/2015 notificata il 03/11/2015 con pec in pari data;

RITENUTO infine opportuno nominare custode della miniera "Fontanarosa" la stessa società Cementi Ariano s.r.l. fino alla consegna della medesima all'Amministrazione regionale;

RILEVATO inoltre, per quanto risulta agli atti di pratica, non sussistere in capo alla società, già concessionaria, alcun diritto ai sensi degli articoli 16-20 e 36 del R.D. 20/07/1927, n. 1443, restando solo in capo alla stessa ditta tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri connessi e correlati alla intervenuta coltivazione mineraria.

VISTO:

- a. il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;
- b. il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- c. la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria";
- d. il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;
- e. il D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali;
- f. il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alla Regione Campania ed agli Enti locali, come previsto dal citato D. Lgs. 112/1998 a decorrere dal 21 febbraio 2001;
- g. la Delibera di Giunta regionale n. 4422 del 26/09/2001 con la quale sono state attribuite, fra l'altro, al Settore 03 dell'A.G.C. 12, poi Settore 12 dell'A.G.C. 15 ora Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00 - U.O.D. 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, anche le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie per la coltivazione delle sostanze minerarie.

DATO ATTO che, con riferimento al procedimento in oggetto, in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n.62/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa della U.O.D 53 08 07 Gestione Tecnico-Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, della sua espressa dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente della citata U.O.D. 53 08 07 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. è dichiarata la decadenza, ai sensi degli artt. 33 lettera c) e 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 nonché dell' art. 16 comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, della società Cementi Ariano s.r.l. dalla titolarità della concessione mineraria per marna da cemento denominata "Serro della Torre" in territorio del Comune di Ariano Irpino (AV) accordata con Decreto Dirigenziale n°181 A.G.C. 15 Settore 12 del 06/09/2012;
2. è fatto obbligo al concessionario di consegnare all'amministrazione regionale la miniera e le sue pertinenze;
3. la società Cementi Ariano s.r.l. è nominata custode temporanea della miniera e delle sue pertinenze nelle more della eventuale riassegnazione a terzi;
4. la società è tenuta, in qualità di custode della miniera, a:
 - 4.1 provvedere alla vigilanza e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;

- 4.2** a trascrivere il presente decreto alla Conservatoria dei RR.II.;
- 4.3** versare alla Regione Campania gli importi dei diritti proporzionali annui (ai sensi dell'art. 40, c.2 e art. 25 R.D. n. 1443/27) e l'imposta regionale (L.R. n. 1/72) per il periodo 03-10-2014 al 03-10-2015 (annualità anticipata 2015) e in proporzione alla quota-parte dell'anno compresa dal 03-10-2015 alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento (annualità anticipata 2016), detto pagamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla notifica del presente decreto; in mancanza il sottoscritto dirigente dovrà attivare la procedura per il recupero coattivo.
- 5.** la mancata attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento comporterà l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 52 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e senza pregiudizio del risarcimento dei danni verificatesi a seguito di tali inadempienze, nonché le sanzioni previste dal D.P.R. 128/1959 e del D.L.gs 624/1996 s.m.i. da parte dell'Amministrazione Provinciale di Avellino competente in materia di polizia mineraria;
- 6.** l'area della concessione mineraria è quella riportata nel verbale di delimitazione del 23/06/2011 allegato al D.D. n. 181/2012;
- 7.** di stabilire, per quanto risulta agli atti di pratica, non sussiste in capo alla società, già concessionaria, alcun diritto ai sensi degli articoli 16 - 20 e 36 del R.D. 20/07/1927, n. 1443, restando solo in capo alla stessa ditta tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri connessi e correlati alla intervenuta coltivazione mineraria;
- 8.** avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- 9.** il presente decreto è trasmesso alla società Cementi Ariano, al Direttore dei Lavori della miniera Ing. Luigi Cardinale nonché, anche ai fini degli eventuali adempimenti consequenziali di rispettiva competenza:
- 9.1. al Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali;
 - 9.2. al Direttore Generale dei LL.PP. e Protezione Civile;
 - 9.3. al Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
 - 9.4. al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 9.5. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 9.6. alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
 - 9.7. all'Amministrazione Provinciale di Avellino Settore competente per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza in materia mineraria;
 - 9.8. alla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno;
 - 9.9. alla Comunità Montana dell'Ufita;
 - 9.10. al Comune di Ariano Irpino (AV);
 - 9.11. alla Soprintendenza BAPSAE per le province di Salerno e Avellino;
 - 9.12. alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento;
 - 9.13. alla Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - 9.14. alla Camera di Commercio di Avellino;
 - 9.15. al dipartimento 52 Direzione Generale politiche agricole, alimentari e forestali 06(ex settore bilancio credito agrario);
 - 9.16. al dipartimento 52 Direzione Generale 06-servizio territoriale provinciale di Avellino UOD 15 (ex Stap Foreste di Avellino).

Dr. Italo Giulivo